



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

MINUTE

Bruxelles, 29/VIII/2005

SG-Greffe(2005) D/ 204655

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 5/11

1040 BRUXELLES

**Oggetto : NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 254 DEL
TRATTATO CE**

**Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari
Esteri la decisione allegata.**

Per il Segretario Generale

Karl VON KEMPIS

All. : C (2005)3308

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26-VIII-2005
C(2005)3308

**NON DESTINATO ALLA
PUBBLICAZIONE**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26-VIII-2005

**relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità al progetto di
interesse comune "Nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino, tratta internazionale"
2005-EU-PP-603a-S - S12.415034**

**nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto (RTE – T)
nell'ambito del programma indicativo pluriennale (PIP) adottato con decisione
C(2001)2654, modificata dalle decisioni C(2004)3242 del 26 agosto 2004 e C(2005) 213
del 3 febbraio 2005**

I TESTI IN LINGUA FRANCESE E ITALIANA SONO I SOLI FACENTI FEDE.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26-VIII-2005

**relativa alla concessione di un contributo finanziario comunitario al progetto di interesse comune “Nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino, tratta internazionale”
2005-EU-PP-603a-S - S12.415034**

**nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto (RTE – T)
nell’ambito del programma indicativo pluriennale (PIP) adottato con decisione
C(2001)2654, modificata dalle decisioni C(2004) 3242 del 26 agosto 2004 e C(2005)213
del 3 febbraio 2005**

I TESTI IN LINGUA FRANCESE E ITALIANA SONO I SOLI FACENTI FEDE.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione del contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee¹, in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

- 1) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.
- 2) Secondo il regolamento (CE) n. 2236/95, il contributo finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto deve limitarsi ai soli progetti di interesse comune individuati in conformità dell’articolo 155 del trattato.
- 3) Il progetto cui si riferisce la presente decisione deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti nella decisione n. 1692/96/CE; deve in particolare soddisfare i criteri fissati dalla decisione della Commissione che stabilisce un programma indicativo pluriennale (MIP) per la concessione di aiuti finanziari della Comunità a progetti di interesse comune nel settore della rete transeuropea di trasporto per il periodo 2001 – 2006 (decisione C(2001)2654 def. modificata dalla decisione C(2004)3242 del 26 agosto 2004 e dalla decisione C(2005)213 del 3 febbraio 2005). Tale decisione stabilisce un quadro di riferimento e definisce le procedure per la concessione di fondi destinati ai progetti inclusi nel programma indicativo pluriennale,

¹ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).

² GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 884/2004 (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'esercizio finanziario 2005 è concesso un contributo finanziario comunitario massimo di 48,000,000 (in lettere: quarantotto milioni) euro a

- 1) la Repubblica francese
- 2) la Repubblica italiana

in seguito indicati come "i beneficiari"

per il progetto "Nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino, tratta internazionale" descritto nell'allegato I, parte A (in seguito indicato come "il progetto"), alle condizioni descritte agli allegati I e II.

Tale contributo finanziario corrisponde ad una percentuale del 50 (in lettere: cinquanta) % del costo totale ammissibile del progetto.

Ai fini dell'applicazione della presente decisione ciascun beneficiario è considerato "il beneficiario".


Articolo 2

- 1) La Repubblica francese
- 2) La Repubblica italiana

sono destinatari della presente decisione.

Bruxelles, 26-VIII-2005

Per la Commissione
François Lamoureux
Direttore generale



IT

IT

ALLEGATO I: CONDIZIONI SPECIFICHE

PARTE A: Descrizione del progetto/Bilancio

PARTE B: CONDIZIONI PARTICOLARI

PARTE C: Rendiconto delle spese

PARTE D: Certificazione delle spese sostenute

PARTE E: Scheda di valutazione

PARTE A

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

1. **PROGETTO N.:** 2005-EU-PP-603a-S
2. **TITOLO DEL PROGETTO DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE:**
Nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino, tratta internazionale
3. **CONTRIBUTO FINANZIARIO CONCESSO**
 - 3.1 **Definizione:** nel presente allegato per “decisione”, s’intende la decisione di concessione del contributo comunitario di cui all’articolo 1 della decisione.
 - 3.2 **Forma:** cofinanziamento di studi
 - 3.3 **Importo massimo:** (cfr. articolo 1 della decisione): 48,000,000 euro
 - 3.4 **Percentuale rispetto al costo totale ammissibile del progetto:** (cfr. articolo 1 della decisione): 50
 - 3.5 **Importo massimo per beneficiario:**

Nome del beneficiario	Importo massimo per beneficiario (in euro)
1. Repubblica francese	24,000,000
2. Repubblica italiana	24,000,000

3.6. Decisioni precedenti: Francia: FR92/111bs; FR93/13s; FR94/60; FR96/37b; FR99/76s ; PP/2001/603; PP/2002/603; PP/2003/603

Italia : C(93)2082; C(94)1982; C(95)2979; C(96)3706; C(2001)3898 final/6; C(2002)5032; C(2003)5372

Tratta internazionale : C(2004)5821 (FR-IT/2004/PP603-A-S)

4. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

4.1. I beneficiari designati all'articolo 1 della decisione:

1) Repubblica francese
Ministère des Transports, du Tourisme et de la Mer
Arche Sud
F-92055 Paris la Défense

2) Repubblica italiana
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Piazzale di Porta Pia 1
I-00198 Roma

4.2. Conti bancari, designati dai beneficiari sotto la loro responsabilità, sui quali sarà versato il contributo finanziario della Comunità:

1) Beneficiario 1:

Ente titolare del conto (denominazione esatta): RFF (Réseau Ferré de France) EPIC
Denominazione della banca: Société Générale
Indirizzo dell'agenzia bancaria: Agence Opéra Paris
Numero completo del conto (compresi codici bancari): 0002006214594
Codice IBAN del conto: FR7630003036200002006214594

2) Beneficiario 2:

Ente titolare del conto (denominazione esatta): Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Denominazione della banca: Istituto San Paolo IMI – filiale 37
Indirizzo dell'agenzia bancaria: Via Campania 49, I-00187 Roma
Numero completo del conto (compresi codici bancari): 100000005142
Codice IBAN del conto: IT14M0102503240100000005142

4.3. Impresa pubblica o privata o ente pubblico o privato incaricato dai beneficiari, sotto la propria responsabilità, dell'attuazione del progetto:

Lyon Turin ferroviaire SAS
1091 av. de la Boisse
F-73026 Chambéry

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO:

Stato(i) membro(i): Repubblica francese, Repubblica italiana

Regione(i): Rhône-Alpes, Piemonte

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE (COMPRESI EVENTUALMENTE GLI INDICATORI FISICI)

Descrizione delle attività del progetto, ivi compresi i principali obiettivi (opzione obiettivi intermedi)

Gli studi comprendono:

1. la prosecuzione e l'aggiornamento degli studi, giuridici e finanziari, del progetto di riferimento (*Avant Projet de Référence - APR*) che costituisce una tappa preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità della galleria di base sia in territorio italiano che in territorio francese.
2. I lavori preparatori per l'apertura della discenderia di La Praz e del relativo cunicolo esplorativo lungo l'asse della galleria.

Indicatori chiave:

- stato di avanzamento degli studi del progetto di riferimento (APR);
- stato di avanzamento degli studi preparatori in vista dell'indagine pubblica;
- stato di avanzamento della galleria di la Praz.

7. PERIODO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO:

L'attuazione del progetto inizia il 1/1/2005 ("data d'inizio del progetto").

L'attuazione del progetto termina il 31/12/2006 ("data di conclusione del progetto").

BILANCIO:

8. STIMA DEI COSTI TOTALI DEL PROGETTO DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE in milioni di euro

96 (in lettere: novantasei)

9. STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI DEL PROGETTO DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE in milioni di euro

96 (in lettere: novantasei)

10. **SINTESI DELLA STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI (cfr. punto 9) SUDDIVISI PER ATTIVITÀ (descritte al punto 6):**

Dati in cifre risultanti dalla procedura di valutazione (il formulario di domanda per i nuovi progetti, la relazione sullo stato d'avanzamento dei progetti o "Project status report" (cfr. parte B, punto V.3) o la ripartizione dei costi (il modulo figurante alla parte C compilato dal o dai beneficiari).

ATTIVITA' Anno 2005	COSTI ESTERNI (in M€)	COSTI INTERNI (in M€)	TOTALE
COSTI DIRETTI			
1. Discenderia di La Praz. Il costo indicato include : - la supervisione del cantiere, - le missioni relative alla sicurezza e alla protezione della salute (SPS), - il contratto principale di scavo del cunicolo esplorativo, attraverso il metodo tradizionale (esplosivo). I costi relativi allo scavo comprendono in particolare : - la sistemazione degli impianti del cantiere, - gli scavi, - la messa in sicurezza della galleria, - il trasporto e lo smaltimento del materiale di scavo, - il monitoraggio geologico	<u>60</u>		<u>60</u>
2. APR (Avant Projet de Référence). Esso equivale a l'insieme degli studi previsti nell'ambito della legislazione francese per l'« Avant Projet Détaillé » (APD) e l'insieme degli studi previsti in Italia per il Progetto Definitivo (PD).	<u>36</u>		<u>36</u>
SOTTO-TOTALE COSTI DIRETTI	<u>96</u>	<u>0</u>	<u>96</u>
2. COSTI INDIRETTI	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3. COSTO TOTALE ELIGIBILE	<u>96</u>	<u>0</u>	<u>96</u>

PARTE B

CONDIZIONI PARTICOLARI

Fatte salve le condizioni generali della presente decisione riportate all'allegato II, si applicano le seguenti condizioni particolari:

I. OGGETTO, BENEFICIARIO, RESPONSABILITÀ E DEFINIZIONI

- I.1 La Commissione concede un contributo finanziario della Comunità, alle condizioni riportate nella presente decisione e nei suoi allegati, per il progetto che figura alla parte A, punto 1 (di seguito "il progetto").
- I.2 Il beneficiario (designato all'articolo 1) s'impegna a effettuare tutto il necessario per attuare, sotto la propria responsabilità, il progetto descritto nella parte A.

II. DURATA E COSTI AMMISSIBILI

Durante il periodo d'attuazione del progetto stabilito al punto 7 della parte A sono ammissibili solo i costi sostenuti precisati al punto 14 all'allegato II..

III. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

L'importo concesso dalla Commissione si riferisce ai costi riportati nel bilancio preventivo (parte A, punti da 8 a 10).

- III.1 Nel caso che i costi indiretti siano ammissibili secondo una percentuale fissa massima del 7% dell'importo totale dei costi diretti ammissibili, si applicano le condizioni di cui al punto 14.3, allegato II.
- III.2 In deroga al punto 13 dell'allegato II, i beneficiari possono chiedere di trasferire tra loro gli importi di cui alla tabella riepilogativa della parte A, punto 10, a condizione che un simile adeguamento delle spese non incida sulla realizzazione del progetto e che il totale degli importi successivamente trasferiti non superi il 20% della stima dell'importo totale dei costi ammissibili per ciascun beneficiario. Ciò vale anche per il trasferimento tra le "attività" della tabella di cui alla parte A, punto 10, di uno stesso beneficiario.
 - III.2.1 Il beneficiario chiede alla Commissione tale modifica mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente.
 - III.2.2 La Commissione dispone di un termine di 45 giorni per approvare o respingere questa modifica o chiedere documenti o informazioni complementari.
 - III.2.3 In mancanza di reazione scritta da parte della Commissione entro la scadenza del suddetto periodo di esame, si ritiene che la modifica sia stata approvata. L'approvazione della modifica non comporta il riconoscimento né della sua rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.
 - III.2.4 Le richieste d'informazioni complementari o di una nuova modifica sono notificate al beneficiario per iscritto. Per presentare le informazioni o i nuovi documenti richiestigli il beneficiario dispone di un termine di 45 giorni.

- III.2.5 Nel caso siano state richieste informazioni complementari, il termine per l'esame viene prorogato del periodo occorrente per ottenere tali informazioni.
- III.2.6 Qualora la Commissione respinga la modifica e il beneficiario presenti una nuova domanda di modifica, questa è soggetta alla procedura di approvazione di cui ai punti da III.2.1 a III.2.5.
- III.2.7 In caso di un ulteriore rifiuto, la Commissione si riserva la possibilità di ridurre o annullare la decisione a norma del punto 11, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato II.
- III.3 Qualora il beneficiario sia suscettibile di fallimento secondo il diritto vigente, anteriormente al primo versamento della Commissione, deve fornire, una garanzia preliminare in modo da limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti nelle condizioni di cui all'allegato II, punto 15.1.

Questa garanzia può essere sostituita da una cauzione personale ed in solido dello Stato membro interessato di cui all'articolo 2 della decisione o (in caso di più beneficiari) da una garanzia in solido dei beneficiari.

Tale garanzia è costituita in euro. Serve a rendere il beneficiario, lo Stato membro interessato di cui all'articolo 2 della decisione o gli altri beneficiari garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta degli obblighi del beneficiario della decisione.

IV. MODALITÀ DI PAGAMENTO

IV.1 Prefinanziamento

Entro 45 giorni dalla data della notifica della presente decisione al beneficiario, è versato nel conto bancario riportato al punto 4, parte A, un importo corrispondente al 50 % dell'importo di cui all'articolo 1 della decisione.

Qualora al punto III.3 sia richiesta una garanzia, il pagamento può essere effettuato solo se il beneficiario fornisce una garanzia preliminare, esaminata e autorizzata dalla Commissione.

IV.2 Pagamento intermedio

IV.2.1 Qualsiasi domanda di pagamento intermedio deve essere corredata delle relazioni e degli altri documenti i cui elementi sono descritti al punto V.

IV.2.2 La Commissione dispone di un termine di 45 giorni per approvare o respingere le relazioni intermedie di esecuzione tecnica e finanziaria o chiedere eventuali documenti giustificativi o informazioni supplementari, secondo la procedura di cui al punto 15.3 dell'allegato II. Se necessario, il beneficiario dispone di un termine di 45 giorni per fornire le informazioni supplementari richieste o una nuova relazione.

IV.2.3 L'importo del pagamento intermedio è stabilito sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, riportati nel rendiconto delle spese (cfr. parte B, punto V.2.1 e Parte C) e approvati dalla Commissione, ai quali si applica la percentuale di cofinanziamento comunitario specificata all'articolo 1 della decisione.

IV.2.4 L'importo del pagamento intermedio non può superare in nessun caso il 20 % dell'importo massimo del contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 della decisione.

Il pagamento intermedio è versato al beneficiario entro 45 giorni dall'approvazione da parte della Commissione delle relazioni intermedie d'esecuzione tecnica e finanziaria che accompagnano la domanda di pagamento. Questo termine di pagamento può essere sospeso dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al punto 16.2. dell'allegato II.

IV.3 Pagamento del saldo

IV.3.1 La domanda di pagamento del saldo deve essere corredata delle relazioni e degli altri documenti i cui elementi sono descritti al punto V.

IV.3.2. La Commissione dispone di un termine di 45 giorni per approvare o respingere la relazione di esecuzione tecnica o per chiedere qualsiasi documento giustificativo o informazione complementare, secondo la procedura di cui al punto 15.4. dell'allegato II. Eventualmente, il beneficiario disporrà di un termine di 45 giorni per trasmettere le informazioni complementari o una nuova relazione.

IV.3.3. Il pagamento, costituente il saldo del contributo finanziario della Comunità determinato ai sensi del punto 17 dell'allegato II, è versato al beneficiario entro 45 giorni dall'approvazione da parte della Commissione della relazione finale di esecuzione tecnica e finanziaria che accompagna la domanda di pagamento. Questo termine di pagamento può essere sospeso dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al punto 16.2. dell'allegato II.

V. PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI E DEGLI ALTRI DOCUMENTI

V.1. Le relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria e gli altri documenti devono essere trasmessi alla Commissione in duplice copia e, se possibile, in lingua francese, inglese o tedesca.

Se il beneficiario non è uno Stato membro o un'organizzazione internazionale, prima di essere trasmessi alla Commissione le relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria e gli altri documenti forniti dal beneficiario devono essere approvati dallo Stato membro interessato di cui all'articolo 2.

V.2. Relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria intermedie e finali e altri documenti **che costituiscono una condizione per il pagamento:**

V.2.1. Le relazioni **intermedie** di esecuzione tecnica e finanziaria devono essere trasmesse quando le spese hanno raggiunto il 70% dei costi totali ammissibili di cui all'articolo 1 della decisione.

Le relazioni che accompagnano le domande di **pagamento intermedio** devono comprendere i seguenti documenti:

- 1) relazione intermedia di esecuzione tecnica e finanziaria del beneficiario, comprendente:
 - una sintesi tecnica della realizzazione del progetto in corso e delle misure adottate per assicurare un'adeguata pubblicità al contributo finanziario della Comunità, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE)

n. 2236/95. Le relazioni devono indicare i lavori e/o gli studi realizzati e da realizzare, gli eventuali ritardi e, all'occorrenza, la data prevista di conclusione dei lavori;

- un rendiconto delle spese (conformemente al modello riportato nella **parte C**);
 - eventuali informazioni complementari a quelle fornite nell'ultima relazione sullo stato di avanzamento del progetto;
- (2) un attestato che certifichi che le spese sostenute o i pagamenti effettuati sono effettivi e conformi allo studio o ai lavori.

Qualora il beneficiario sia uno Stato membro o un ente pubblico, deve fornire esso stesso l'attestato, conformemente al modello riportato nella **parte D**.

Qualora il beneficiario sia un'impresa pubblica o privata, lo Stato membro interessato di cui all'articolo 2 fornisce tale attestazione. Nei casi previsti dal regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/2002 della Commissione recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione si riserva il diritto di richiedere al beneficiario una relazione di audit esterno elaborata da un revisore dei conti autorizzato, conformemente al modello di cui alla **parte D**.

Qualora il beneficiario sia un'organizzazione internazionale, questa trasmette una relazione di audit esterno conformemente al modello di cui alla **parte D**.

V.2.2. Le **domande di pagamento del saldo** devono essere presentate entro 12 mesi dalla conclusione del progetto e devono essere accompagnate dalle relazioni e dai documenti seguenti:

- (1) una relazione finale di esecuzione tecnica e finanziaria del beneficiario, comprendente:
- una sintesi tecnica della realizzazione finale del progetto e delle misure adottate per assicurare un'adeguata pubblicità al contributo finanziario della Comunità concesso, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2236/95. Su richiesta, devono essere presentate le relazioni complete concernenti il progetto;
 - un rendiconto delle spese (conformemente al modello riportato nella **parte C**);
- (2) un attestato che certifichi che le spese sostenute o i pagamenti effettuati sono effettivi e conformi allo studio o ai lavori.

Qualora il beneficiario sia uno Stato membro o un ente pubblico, deve fornire esso stesso l'attestato, conformemente al modello riportato nella **parte D**.

Qualora il beneficiario sia un'impresa pubblica o privata, lo Stato membro interessato di cui all'articolo 2 fornisce tale attestazione. Nei casi previsti dal regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/2002 della Commissione recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione si riserva il diritto di richiedere al beneficiario una relazione di audit esterno elaborata da un revisore dei conti autorizzato, conformemente al modello di cui alla **parte D**.

Qualora il beneficiario sia un'organizzazione internazionale, questa trasmette una relazione di audit esterno conformemente al modello di cui alla **parte D**.

- (3) una scheda di valutazione conformemente al modello riportato nella **parte E**.

Qualora il beneficiario sia uno Stato membro o un'organizzazione internazionale, la scheda di valutazione deve essere compilata dal beneficiario.

Qualora il beneficiario sia un'impresa pubblica o privata o un ente pubblico o privato, la scheda di valutazione deve essere compilata dallo Stato membro interessato di cui all'articolo 2. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato di cui all'articolo 2, può invitare il beneficiario a presentare una valutazione specifica del progetto o a fornirle le informazioni e l'assistenza necessaria per procedere alla valutazione del progetto.

V.3. **Relazioni che non costituiscono una condizione per il pagamento:**

Relazione **annuale** di esecuzione: questa relazione (di seguito denominata "relazione sullo stato di avanzamento dei progetti" o project status report), che descrive lo stato di avanzamento dei progetti di cui alla presente decisione, è trasmessa alla Commissione dal beneficiario **entro il 31 marzo di ogni anno**. La relazione deve comprendere gli indicatori tecnici e finanziari dei progressi delle attività programmate nel corso dell'anno precedente, segnalare i problemi riscontrati e descrivere i ritardi o gli scostamenti rispetto agli obiettivi iniziali e, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2236/95, fornire una descrizione dei sistemi di gestione e controllo predisposti per garantire che i progetti e gli studi siano portati a buon fine.

Se, per gli studi o i lavori in oggetto, è chiesta la prosecuzione del contributo finanziario sulla base del programma indicativo pluriennale (decisione C(2001)2654 della Commissione, modificata dalla decisione C(2004)3242 e dalla decisione C(2005)213), mediante una successiva decisione della Commissione relativa alla concessione di contributi, la relazione deve contenere anche una descrizione dettagliata delle attività previste per il successivo periodo di attività programmate. A tal fine occorre fornire tutti i documenti aggiuntivi e atti a dimostrare, tra l'altro, il rispetto del diritto comunitario, in particolare in materia di tutela dell'ambiente, appalti pubblici e interoperabilità ferroviaria.

VI. CONTO BANCARIO

I pagamenti sono effettuati sul conto bancario denominato in euro i cui dati sono riportati al punto 4. della parte A.

Questo conto deve consentire di identificare i fondi versati dalla Commissione.

VII. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

Qualsiasi comunicazione relativa alla decisione va inviata per iscritto menzionando il numero della decisione. Va inviata agli indirizzi riportati al punto 4 della parte A, e per la Commissione:

Commissione europea
Direzione generale dell'Energia e dei Trasporti
Direzione B
B-1049 Bruxelles

VIII. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

VIII.1 Il contributo finanziario della Comunità è disciplinato dalle disposizioni della decisione e dei suoi allegati e dalle disposizioni comunitarie applicabili.

VIII.2 Contro le decisioni della Commissione si può presentare ricorso al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in appello, alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

IX. TUTELA DEI DATI

IX.1 I dati personali contenuti nella decisione sono trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹. I dati sono trattati unicamente nell'ambito dell'esecuzione e del controllo della decisione da parte del responsabile del controllo dei dati in seno alla DG competente, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organi responsabili dei compiti di controllo e audit, in conformità della normativa comunitaria.

IX.2 Previa richiesta scritta, il beneficiario e, se del caso, lo Stato membro interessato di cui all'articolo 2, possono accedere ai propri dati personali e correggere le informazioni inesatte o incomplete. Per qualsiasi richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali, il beneficiario e lo Stato membro interessato di cui all'articolo 2, possono rivolgersi al responsabile del controllo dei dati presso la DG

¹ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

competente. Per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei propri dati personali, il beneficiario e lo Stato membro interessato di cui all'articolo 2, possono in qualsiasi momento presentare ricorso presso il responsabile del controllo dei dati della DG competente.

X. ALTRE CONDIZIONI SPECIALI

X.1. Pubblicità

Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2236/95, il beneficiario cura che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti. Qualora il progetto riguardi dei lavori, questa pubblicità avverrà sotto forma di cartelloni affissi in loco e, dopo il completamento del progetto, mediante placche commemorative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico. Oltre all'emblema europeo, i cartelloni e le targhe commemorative devono recare la seguente scritta: "progetto cofinanziato dall'Unione europea con i fondi del bilancio destinato alle reti transeuropee".

Le relazioni e i garantire una pubblicità adeguata. In linea generale, qualsiasi relazione, opuscolo o documentazione riguardante il progetto deve menzionare il cofinanziamento dell'Unione europea.

X.2. Modifica della decisione di concessione del contributo della Comunità

Indipendentemente dalle relazioni (cfr. punto V), il beneficiario invia alla Commissione, con lettera separata, qualsiasi richiesta di modifica delle condizioni alle quali la Commissione ha deciso di concedere un contributo finanziario della Comunità. Qualora il beneficiario non sia uno Stato membro né un'organizzazione internazionale, la richiesta di modifica deve essere oggetto di un accordo preliminare dello Stato membro interessato, di cui all'articolo 2.

Fatto salvo il punto 13 dell'allegato II, le modifiche delle decisioni dirette a prorogare il periodo di esecuzione del progetto o a modificare altri parametri relativi al progetto in questione sono consentite solo in casi debitamente giustificati.

X.3. Termine per il rimborso

Per i recuperi a favore della Commissione di cui al punto 18 dell'allegato II il termine stabilito è di 45 giorni. Qualora il beneficiario sia uno Stato membro, il termine è di quattro mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla data di ricevimento della lettera notificata dalla Commissione in cui si chiede il rimborso (nota di addebito).

X.4. Sospensione, riduzione ed annullamento del contributo finanziario della Comunità

X.4.1. Termine per l'annullamento

Salvo i casi debitamente giustificati e accettati dalla Commissione, il contributo finanziario della Comunità concesso per un progetto che non è stato avviato nei due anni successivi alla data di inizio prevista di cui al punto 7 della parte A, sarà

annullato dalla Commissione (cfr. articolo 13, paragrafo 2 bis del regolamento (CE) n. 2236/95).

Il contributo è rimborsato alla Commissione entro il termine indicato al punto X.3.

X.4.2. Rimborso del contributo finanziario della Comunità versato

Se entro dieci anni a decorrere dall'attribuzione di un contributo finanziario a favore di un progetto, quest'ultimo non è portato a termine, la Commissione può chiedere, nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimborso del contributo finanziario della Comunità versato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti (cfr. articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2236/95).

X.4.3. Sospensione, riduzione o soppressione della decisione di concessione del contributo della Comunità

In caso di sospensione, riduzione o annullamento della decisione relativa alla concessione del contributo finanziario della Comunità, in particolare a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2236/95, la Commissione chiede agli Stati membri beneficiari di presentare preventivamente le loro osservazioni. Qualora il beneficiario non sia uno Stato membro né un'organizzazione internazionale, la Commissione chiede anche allo Stato membro interessato, di cui all'articolo 2 della decisione, di presentare in via preliminare le sue osservazioni.

X.5. Contratti di subappalto

In deroga alle disposizioni del punto 9 dell'allegato II, l'accordo preventivo della Commissione non è necessario per i contratti di subappalto. Tali contratti possono riguardare anche l'esecuzione di una parte considerevole del progetto.

X.6. Terminologia

Qualora i beneficiari siano uno Stato membro o un'organizzazione internazionale, e designino sotto la loro responsabilità un'impresa pubblica o privata o un ente pubblico o privato per l'attuazione del progetto e designino questo stesso ente come titolare del conto bancario di cui al punto 4 della parte A per il versamento del contributo finanziario della Comunità, i costi ammissibili dell'impresa pubblica o privata o dell'ente pubblico o privato incaricato della realizzazione del progetto sono assimilati ai costi ammissibili del beneficiario, di cui al punto 14 dell'allegato II.

PARTE C

Rendiconto delle spese comprendente una ripartizione dei costi ammissibili per categoria di spesa:

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:

DECISIONE DI RIFERIMENTO:

Il beneficiario dovrà preparare le tabelle¹.

Tabella 1

Tabella **riepilogativa** dei costi ammissibili² del progetto suddivisi per attività (fasi di studio diverse, lavori preparatori, tipi di lavori, acquisti di terreni...). (Queste attività devono essere le stesse delle voci elencate all'allegato I, punto 10 della parte A della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità).

I “**costi esterni**” sono i costi del lavoro in relazione al progetto che il beneficiario subappalta. I “**costi interni**” sono i costi sostenuti per il lavoro svolto dal beneficiario stesso.

Tabella 2: Costi esterni

Descrizione **dettagliata** dei costi esterni del progetto suddivisa per attività (Queste attività devono essere le stesse delle voci elencate all'allegato I, punto 10 della parte A della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità).

Tabella 3: Costi Interni

Descrizione **dettagliata** dei costi interni del progetto suddivisa per attività (Queste attività devono essere le stesse delle voci elencate all'allegato I, punto 10 della parte A della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità).

Se i costi indiretti dell'attuazione del progetto sono ammissibili su base forfettaria, non è necessario giustificarli con documenti contabili.

Tabella 4: Bilancio dei costi totali con fonti di finanziamento durante il periodo di ammissibilità fissato all'allegato I, punto 7 della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità.

¹ Nel caso di una decisione con più beneficiari, ognuno di essi dovrà preparare le tabelle. Il coordinatore designato dal beneficiario elaborerà una tabella di tipo I come riepilogo per l'insieme dei beneficiari.

² Cfr. punto 14 dell'allegato II della decisione di concessione del contributo della Comunità.

Tabella 1

RIEPILOGO DEI COSTI AMMISSIBILI PER ATTIVITÀ¹ DURANTE IL PERIODO DELLE ATTIVITÀ²

Le cifre concernenti le stime dei costi sono identiche a quelle riportate nella tabella dell'allegato I, parte A, punto 10 della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità.

ATTIVITA'	STIMA DEI COSTI ESTERNI	COSTI ESTERNI EFFETTIVI	STIMA DEI COSTI INTERNI	COSTI INTERNI EFFETTIVI	TOTALE STIMATO	TOTALE EFFETTIVO
1. COSTO DIRETTO						
TOTALE PARZIALE COSTO						
2. + COSTO INDIRETTO						
3. COSTO TOTALE						

¹ Cfr. punto 9, parte A , allegato I della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità.

² Cfr punto 6, parte A, allegato I della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità.

Tabella 3: Costi interni

Descrizione **dettagliata** dei costi interni del progetto suddivisa per attività (Queste attività devono essere le stesse delle voci elencate al punto 10, parte A dell'allegato I della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità).

ATTIVITA'	PERSONALE DESTINATO ALL'AZIONE	SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO	ATTREZZATURE	MATERIALE DI CONSUMO E FORNITURE	ALTRI COSTI DERIVANTI DIRETTAMENTE DA REQUISITI DELLA DECISIONE	TOTALE PARZIALE COSTO DIRETTO	2 + COSTO INDIRETTO ¹	TOTAL
TOTALE								

¹ Cfr la definizione al punto 14.3 dell'allegato II della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità

Tabella 4:

Bilancio dei costi totali con fonti di finanziamento durante il periodo di ammissibilità stabilito al punto 7 dell'allegato I della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità

FONTI DI FINANZIAMENTO (base: costo totale come indicato al punto 8, parte A, allegato I della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità.	Costo totale
1. Fondi propri del beneficiario	
2. Altre fonti di reddito	
2.1. Bilancio regionale/locale ¹	
2.2. Bilancio preventivo dello Stato membro interessato ²	
2.3. Prestito della BEI	
2.4. Altri prestiti (indicando l'erogatore del prestito e il beneficiario)	
2.5. Contributo finanziario RTE della Comunità	
2.6. Altri ³	
Totale	

¹ Si prega di specificare di quale bilancio si tratti, aggiungendo se necessario delle linee supplementari.

² Qualora il beneficiario non sia uno Stato membro.

³ Si prega di specificare il nome dell'organizzazione pubblica o privata interessata e il tipo di contributo.

PARTE D

Attestazione dello Stato membro¹ che certifica le spese sostenute e i pagamenti effettuati, effettivi e conformi al progetto

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:

DECISIONE DI RIFERIMENTO:

Lo Stato membro certifica che

1. tutte le informazioni sulle spese sostenute e/o i pagamenti effettuati, descritti nel formulario di cui alla parte B, allegato I della decisione e compilato dal beneficiario sono effettivi, riguardano il progetto e sono conformi alle condizioni stabilite dalla decisione sulla concessione del contributo finanziario della Comunità e che le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute nel periodo ammissibile (cfr. punto 7, parte A, allegato I della decisione per la concessione del contributo finanziario della Comunità) nell'ambito della sua attuazione;
2. le regole contabili utilizzate per la registrazione dei costi ammissibili rispettano le regole contabili in vigore;
3. gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di previdenza sociale e gli obblighi fiscali e tributari secondo le disposizioni normative applicabili sono stati rispettati;
4. le azioni descritte all'allegato I della decisione non hanno beneficiato di nessun altro sostegno comunitario.

Questa attestazione si basa su²:

Audit interno

Audit interno

Altra forma di verifica da parte dello Stato membro
(precisare _____)

Data di realizzazione dell'audit/della verifica: _____

NOME (Stato membro):

Rappresentato da³:

TIMBRO/I E FIRMA/E:

¹ Qualora di una decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità che coinvolge più Stati membri, ciascun Stato membro deve compilare questo formulario.

² Lo Stato membro può ricorrere ad un audit o a qualsiasi altra forma di verifica.

³ Precisare per ogni ministero interessato il nome e la funzione del firmatario e l'indirizzo.

PARTE E

Scheda di valutazione che lo Stato membro o l'organizzazione internazionale devono compilare¹

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:

DECISIONE DI RIFERIMENTO:

Questo formulario serve a valutare le modalità di attuazione dei progetti e dei programmi, nonché l'impatto della loro attuazione al fine di stabilire se gli obiettivi inizialmente previsti possono essere conseguiti o meno².

1. Lo stato di avanzamento del progetto rispetto al piano e agli obiettivi operativi inizialmente stabiliti nella decisione.
 - 1.1. Progresso tecnico:
 - 1.1.1. Coerenza dei risultati tecnici rispetto agli obiettivi stabiliti nella decisione.
 - 1.1.2. Nuove misure introdotte o modifica delle attività per una delle ragioni seguenti:
 - esigenze tecniche (nuove tecniche, problemi imprevisti)
 - riduzione degli obiettivi
 - modifiche legislative
 - problemi locali
 - altro
 - 1.1.3. Coerenza con i tempi previsti nella pianificazione iniziale:
 - Motivi dei ritardi
 - Loro valore di esempio per progetti analoghi
 - Qualità del controllo
 - 1.2. Progressi dal punto di vista finanziario:
 - 1.2.1. Conformità con l'impegno iniziale e valutazione generale della divergenza (positivo, negativo)
 - 1.2.2. Motivi delle modifiche (attività o tecniche diverse)
 - 1.2.3. Solidità della configurazione finanziaria del progetto
 - 1.2.4. Qualità del controllo finanziario ed eventuale esito dell'audit

¹ Cfr. punto V.2.2, parte B, allegato I della decisione di concessione del contributo finanziario.

² Cfr. articolo 15, paragrafo 4; e articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).

2. Il progetto nel contesto regolamentare e giuridico nazionale ed europeo (se applicabile):
 - 2.1. Appalti pubblici (tipologia del bando, soluzioni innovative nella selezione dei contraenti privati, rispetto della regolamentazione europea)
 - 2.2. Ambiente (conformità con le direttive nazionali ed europee; problemi ambientali riscontrati e misure adottate per risolverli, studi e/o lavori complementari condotti)
 - 2.3. Pubblicità sui fondi europei (descrizione delle misure adottate)
 - 2.4. Altri (interoperabilità ...)

3. Contributo del progetto alle reti transeuropee (RTE): potenzialità e poste in gioco:
 - 3.1. Valore aggiunto del progetto per le RTE
 - 3.1.1. Paesi interessati dal completamento del progetto
 - 3.1.2. Accordi presi con altri Stati membri per il completamento dell'infrastruttura
 - 3.1.3. Percentuale di imprese o di enti privati o pubblici di altri Stati membri che hanno partecipato alla realizzazione del progetto
 - 3.1.4. Percentuale prevista delle imprese o degli enti privati o pubblici che utilizzeranno l'infrastruttura
 - 3.2. Difficoltà previste per l'estensione dell'infrastruttura nei paesi confinanti
 - 3.3. Aspettative rispetto ai benefici del progetto a medio e lungo termine (valutazione ex-post; analisi degli effetti socioeconomici diretti o indiretti, in particolare sull'occupazione)

4. Descrizione dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro³ (cfr. articolo 12 del regolamento (CE) n. 2236/95 e allegato I, parte B, punto V.3 della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità).

5. Conclusioni e raccomandazioni:

³ Nei caso di una decisione che coinvolge più Stati membri, ogni Stato membro deve compilare questo formulario.

Questa valutazione si basa su⁴:

Audit interno

Audit esterno

Altra forma di verifica da parte dello Stato membro
(precisare _____)

Data di realizzazione dell'audit/della verifica: _____

NOME (Stato membro):

Rappresentato da⁵:

TIMBRO/I E FIRMA/E:

⁴ Lo Stato membro può ricorrere ad un audit o a qualsiasi altra forma di verifica.

⁵ Precisare per ogni ministero interessato il nome e la funzione del firmatario e l'indirizzo.

ALLEGATO II: CONDIZIONI GENERALI

PARTE A: DISPOSIZIONI GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE

PARTE B: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

PARTE A: DISPOSIZIONI GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE

1. RESPONSABILITÀ

- 1.1 Fatte salve le responsabilità dello Stato membro interessato di cui all'articolo 2 della decisione, il beneficiario ha la responsabilità esclusiva per il rispetto di tutti gli obblighi giuridici.
- 1.2 In nessun caso e a nessun titolo la Commissione può essere ritenuta responsabile nell'eventualità di un reclamo, presentato nell'ambito della decisione, relativo a un danno verificatosi durante l'attuazione del progetto. Pertanto, la Commissione non ammette alcuna richiesta di risarcimento o rimborso connessa ad un reclamo di tal tipo.
- 1.3 Salvo in caso di forza maggiore, il beneficiario è tenuto a riparare ogni danno causato alla Commissione per effetto dell'esecuzione o dell'inadeguata esecuzione del progetto.
- 1.4 Il beneficiario è il solo responsabile verso i terzi, anche per i danni di qualsiasi natura eventualmente loro procurati durante l'esecuzione del progetto.

2. CONFLITTO D'INTERESSI

Il beneficiario adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire i rischi di conflitto d'interessi che potrebbero condizionare l'imparzialità e l'obiettività nell'attuazione della decisione. Un conflitto di interessi può risultare da un interesse economico, da affinità politiche o nazionali, da ragioni familiari o affettive o da qualsiasi altra comunanza d'interessi.

Ogni situazione che crei un conflitto d'interessi o che possa portare a una simile situazione in fase di attuazione della decisione deve essere immediatamente notificata per iscritto alla Commissione. Il beneficiario adotta immediatamente i provvedimenti necessari per rimediare a questa situazione. La Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati e, se necessario, può esigere dal beneficiario provvedimenti supplementari, entro il termine a tal fine stabilito.

3. PROPRIETÀ/UTILIZZO DEI RISULTATI

- 3.1 Salvo disposizioni contrarie previste nella decisione, al beneficiario è devoluta la proprietà, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, dei risultati del progetto, delle relazioni e degli altri documenti ad essa attinenti.

- 3.2 Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, la Commissione ha il diritto di servirsi liberamente, come essa ritenga opportuno, dei risultati del progetto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e nel rispetto dei diritti preesistenti di proprietà industriale e intellettuale.

4. RISERVATEZZA

La Commissione e il beneficiario s'impegnano a mantenere la riservatezza per ogni documento, informazione o altro materiale in nesso diretto con l'oggetto della decisione, che siano stati debitamente qualificati come riservati e la cui diffusione possa causare pregiudizio all'una o l'altra parte. La Commissione e le parti restano vincolate a tale obbligo anche dopo la fine del progetto.

5. PUBBLICITÀ

- 5.1 Salvo richiesta contraria da parte della Commissione, in ogni comunicazione o pubblicazione del beneficiario concernente il progetto, anche in occasione di una conferenza o seminario, si deve indicare che essa riguarda un progetto al quale la Comunità ha accordato il proprio sostegno finanziario.

In ogni comunicazione o pubblicazione del beneficiario, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto essa sia presentata, deve essere indicato che essa impegna unicamente il suo autore e che la Commissione non è responsabile dell'eventuale utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione.

- 5.2 La Commissione pubblica, sotto qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, compreso Internet, le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo del beneficiario,
- l'oggetto del contributo finanziario della Comunità,
- l'importo concesso e il tasso di finanziamento rispetto al costo complessivo del progetto.

Su richiesta motivata e debitamente giustificata del beneficiario, e con riserva di esplicita approvazione della Commissione, si può derogare a tale pubblicità se la diffusione delle suddette informazioni rischia di arrecare pregiudizio alla sicurezza o agli interessi commerciali del beneficiario.

6. VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Quando la Commissione procede alla valutazione intermedia o finale dell'impatto del progetto rispetto agli obiettivi del programma comunitario interessato, il beneficiario mette a disposizione della Commissione, e/o delle persone che ne hanno ricevuto il mandato, qualsiasi documento o informazione che consenta di condurre a buon fine tale valutazione e accorda loro il diritto d'accesso previsto al punto 19.

7. SOSPENSIONE DEL PROGETTO

- 7.1 Il beneficiario può sospendere l'attuazione del progetto, se questa si rivela impossibile o troppo difficile a causa di circostanze eccezionali, particolarmente in

caso di forza maggiore. Egli ne informa la Commissione senza indugio, fornendo tutte le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevedibile di ripresa dell'attuazione.

- 7.2 Se la Commissione non procede alla sospensione ai sensi del punto 11.2, il beneficiario riprende l'attuazione non appena le condizioni lo consentono, e ne informa la Commissione. La durata del progetto viene prorogata per una durata equivalente al periodo di sospensione. La proroga della durata del progetto e le eventuali modifiche necessarie per adattarlo alle nuove condizioni di attuazione sono oggetto di una modifica scritta, a norma delle disposizioni di cui al punto 13.

8. FORZA MAGGIORE

- 8.1 S'intende per forza maggiore qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà della Commissione e del beneficiario e non attribuibile ad un loro errore o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere a uno dei suoi obblighi, e che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. La parte inadempiente non può far valere come casi di forza maggiore manchevolezze o ritardi nella consegna di attrezzature (se non derivano da un caso di forza maggiore) o materiali, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.
- 8.2 Se la Commissione o il beneficiario si trova in un caso di forza maggiore, ne avvisa senza indugio l'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento.
- 8.3 Né la Commissione né il beneficiario saranno considerati inadempienti se non hanno rispettato uno degli obblighi previsti dalla decisione per via di un caso di forza maggiore. La Commissione e il beneficiario adottano ogni provvedimento necessario per ridurre al minimo gli eventuali danni risultanti da un caso di forza maggiore.
- 8.4 Il progetto può essere sospeso conformemente alle disposizioni del punto 7.

9. AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

- 9.1 Quando il beneficiario deve aggiudicare degli appalti ai fini dell'attuazione del progetto e se questi costituiscono costi del progetto che figurano come costi diretti ammissibili del bilancio preventivo, il beneficiario è tenuto a vagliare i vari candidati potenziali nell'ambito di una procedura concorsuale e ad attribuire l'appalto all'offerta più conveniente sotto il profilo economico, ossia quella che presenta il miglior rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento dei potenziali contraenti, accertandosi inoltre che non si configurino conflitti d'interessi.
- 9.2 È consentito procedere all'aggiudicazione degli appalti di cui al punto 9.1 soltanto nei seguenti casi:
- a) può essere oggetto di appalto soltanto l'esecuzione di una parte limitata del progetto;
 - b) il ricorso agli appalti deve essere giustificato rispetto alla natura del progetto e alle necessità della sua attuazione;

- c) gli incarichi interessati sono indicati nell'allegato I, parte A, punti 1-7, ed i costi corrispondenti stimati sono iscritti esplicitamente nel bilancio riportato nella parte A, punti 8-10 dello stesso allegato;
- d) l'eventuale aggiudicazione di appalti nel corso dell'attuazione del progetto, se non espressamente prevista nella richiesta di contributo finanziario della Comunità, è soggetta all'autorizzazione scritta della Commissione;
- e) il beneficiario resta l'unico responsabile dell'attuazione del progetto e del rispetto delle disposizioni della decisione. Il beneficiario adotta i provvedimenti necessari affinché l'aggiudicatario dell'appalto rinunci a far valere nei confronti della Commissione ogni diritto basato sulla decisione;
- f) il beneficiario s'impegna affinché le condizioni a lui applicabili a norma dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 19 siano applicabili anche all'aggiudicatario dell'appalto.

10. CESSIONE

Non è consentito cedere i crediti detenuti nei confronti della Commissione.

A titolo eccezionale, in casi debitamente giustificati, la Commissione potrà autorizzare la cessione ad un terzo, in misura integrale o parziale, dei diritti e degli obblighi che ne derivano, previa domanda scritta motivata del beneficiario. La Commissione deve esprimere il suo eventuale accordo scritto prima della cessione prevista. In mancanza dell'autorizzazione di cui sopra o in caso d'inosservanza delle condizioni cui è subordinata, la cessione non è opponibile alla Commissione e non ha alcun effetto nei suoi confronti.

In nessun caso detto trasferimento può liberare il beneficiario dai suoi obblighi nei confronti della Commissione.

11. RINUNCIA AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ/ SOSPENSIONE, RIDUZIONE E SOPPRESSIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ

11.1 Rinuncia da parte del beneficiario

In casi debitamente giustificati, il beneficiario può rinunciare al contributo finanziario della Comunità senza essere tenuto a versare nessun tipo di risarcimento. In mancanza di motivazione o qualora la Commissione rifiuti la motivazione presentata, la rinuncia da parte del beneficiario sarà ritenuta abusiva, con le conseguenze previste al punto 11.4.

11.2 Sospensione, riduzione e soppressione da parte della Commissione

La Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo finanziario della Comunità, senza essere tenuta a versare nessun risarcimento nei casi seguenti:

- a) quando una modifica di carattere giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di controllo presso il beneficiario è tale da ripercuotersi in forma sostanziale sulla decisione o da rimetterla in questione;
- b) quando il beneficiario non adempie uno degli obblighi fondamentali che gli spettano a norma delle disposizioni della decisione e dei suoi allegati;
- c) in caso di forza maggiore, notificata a norma del punto 8, o in caso di sospensione del progetto a causa di circostanze eccezionali, notificata a norma del punto 7;
- d) quando il beneficiario è dichiarato in stato di fallimento o forma oggetto di una procedura di liquidazione o di ogni altra procedura analoga;
- e) quando il beneficiario è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un qualsiasi reato attinente all'etica professionale o commette un errore grave in materia professionale, constatata con ogni mezzo giustificato;
- f) quando il beneficiario, per ottenere il contributo finanziario della Comunità stabilito dalla decisione, dichiara il falso o presenta relazioni non corrispondenti alla realtà;
- g) quando il beneficiario, intenzionalmente o per negligenza, ha commesso un'irregolarità sostanziale nell'attuazione della decisione e in caso di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita da parte del beneficiario, tale da ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee. Costituisce irregolarità sostanziale qualsiasi violazione di una disposizione della decisione o di una disposizione normativa risultante da un atto o da un'omissione del beneficiario che abbia o avrebbe per effetto di arrecare pregiudizio al bilancio comunitario.

11.3 Procedura

La procedura della rinuncia da parte del beneficiario o della sospensione, riduzione e soppressione da parte della Commissione viene avviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con un mezzo equivalente.

Nei casi indicati alle lettere a), b) e d) del punto 11.2, il beneficiario dispone di un termine di 30 giorni, dal ricevimento della lettera raccomandata della Commissione, per presentare le proprie osservazioni e adottare gli eventuali provvedimenti necessari per garantire la continuità del rispetto degli obblighi previsti dalla decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità. In caso di mancata accettazione delle sue osservazioni, confermata dalla Commissione in forma di accordo scritto entro i 30 giorni successivi alla data alla quale la Commissione ha ricevuto le osservazioni del beneficiario, la procedura segue il suo corso.

Nei casi in cui sia stato dato il preavviso, la sospensione, riduzione e soppressione da parte della Commissione è effettiva alla scadenza del termine stabilito, con decorrenza dalla data alla quale il beneficiario ha ricevuto notifica della decisione della Commissione di sospendere, ridurre o sopprimere il contributo finanziario della Comunità.

In mancanza di preavviso nei casi indicati alle lettere c), e), f) e g) del punto 11.2, la sospensione, riduzione e soppressione da parte della Commissione è effettiva con decorrenza dal giorno successivo alla data alla quale il beneficiario ha ricevuto notifica della decisione della Commissione di sospendere, ridurre o sopprimere il contributo finanziario della Comunità.

11.4 Effetti della rinuncia da parte del beneficiario o della sospensione, riduzione e soppressione da parte della Commissione

In caso di rinuncia da parte del beneficiario o di sospensione, riduzione o soppressione da parte della Commissione del contributo finanziario della Comunità, i pagamenti della Commissione sono limitati ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario alla data effettiva della rinuncia da parte del beneficiario o della sospensione, riduzione o soppressione da parte della Commissione, nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 17. Non vengono presi in considerazione i costi relativi agli impegni già assunti, ma da attuare dopo la rinuncia da parte del beneficiario o dopo la sospensione, riduzione o soppressione da parte della Commissione.

Il beneficiario ha un termine di 60 giorni, a decorrere dalla data alla quale prende effetto la rinuncia da parte del beneficiario o la sospensione, la riduzione o la soppressione da parte della Commissione, notificata per lettera raccomandata (cfr. punto 11.3 paragrafo 1) per presentare una domanda di pagamento finale, conformemente alle disposizioni del punto 5.4. Qualora la Commissione non ricevesse tale domanda di pagamento finale entro il termine stabilito, essa non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario sino alla data di rinuncia da parte del beneficiario o di sospensione, riduzione o soppressione da parte della Commissione e, se del caso, recupera gli importi il cui utilizzo non sia giustificato da relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria da essa approvate.

A titolo di eccezione, quando la Commissione decide di sospendere, ridurre o sopprimere il contributo finanziario della Comunità, allo scadere del preavviso di cui al punto 11.3, perché il beneficiario non ha presentato le relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria finali entro il termine di cui al punto 15 e non ha ancora ottemperato a quest'obbligo nei due mesi che seguono il sollecito notificatogli per iscritto dalla Commissione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzo equivalente, la Commissione non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario sino alla data di conclusione del progetto e recupera se necessario ogni importo il cui utilizzo non sia giustificato da relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria da essa approvate.

A titolo di eccezione, in caso di rinuncia abusiva da parte del beneficiario e in caso di sospensione, riduzione e soppressione da parte della Commissione per i motivi di cui alle lettere e), f) o g) del punto 11.2, la Commissione può esigere il rimborso parziale o totale degli importi che essa gli abbia già versato a titolo del contributo finanziario

della Comunità, in base alle relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria da essa approvate. Tale rimborso avrà entità proporzionale alla gravità delle manchevolezze constatate e sarà versato solo dopo aver consentito al beneficiario di presentare le sue osservazioni.

12. SANZIONI FINANZIARIE REGOLAMENTARI

A norma del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il beneficiario dichiarato gravemente inadempiente agli obblighi impostigli dalla decisione è passibile di sanzioni finanziarie che possono andare dal 2 al 10% del valore del contributo finanziario della Comunità, nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale percentuale può essere portata dal 4 al 20% in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza. L'eventuale decisione della Commissione di applicare queste sanzioni finanziarie sarà notificata al beneficiario per iscritto.

13. MODIFICHE

- 13.1 Qualsiasi modifica delle condizioni del contributo finanziario della Comunità deve essere oggetto di una modifica della decisione. Nessuna intesa, in particolare mediante fax o posta elettronica, è vincolante per le parti.
- 13.2 La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare alla decisione modifiche sostanziali che potrebbero rimettere in questione la decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità o di violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti del contributo finanziario della Comunità.
- 13.3 Quando è il beneficiario a chiedere una modifica, deve inviarne il testo alla Commissione in tempo utile prima dell'inizio dell'effetto previsto, e in ogni caso un mese prima della data di conclusione del progetto, salvo casi debitamente giustificati dal beneficiario stesso e accettati dalla Commissione.

PARTE B: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

14. COSTI AMMISSIBILI

- 14.1 Per essere considerati costi ammissibili del progetto, i costi devono rispondere ai criteri generali indicati in appresso. Deve trattarsi di costi:
 - in relazione con l'oggetto della decisione e previsti nel bilancio preventivo di cui all'allegato I, parte A, punto 10;
 - necessari per la realizzazione del progetto oggetto della decisione;
 - ragionevoli, e giustificati, rispondenti ai principi di buona gestione finanziaria, in particolare di economia e di rapporto costo/efficacia;
 - generati nel corso del progetto, secondo la definizione di cui all'allegato I, parte A, punto 7;
 - effettivamente sostenuti dal beneficiario, registrati nella contabilità del beneficiario stesso, conformemente ai principi contabili applicabili, ed

essere stati oggetto delle dichiarazioni prescritte dalle leggi fiscali e sociali applicabili;

- identificabili e controllabili.

Le procedure di contabilità e controllo interno del beneficiario devono permettere un raffronto diretto dei costi e delle entrate dichiarati a titolo del progetto con le situazioni contabili ed i documenti giustificativi corrispondenti.

14.2 I costi diretti ammissibili dell'azione sono i costi che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al punto 14.1, possono essere considerati costi specifici del progetto direttamente legati alla sua attuazione e sono direttamente imputabili. Sono ammissibili in particolare i costi **diretti** seguenti, a condizione che rispondano ai criteri definiti al paragrafo precedente:

- i costi del personale impegnato nel progetto, corrispondenti alle retribuzioni in termini reali più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione, purché non eccedano i tassi medi applicati abitualmente dal beneficiario in materia di retribuzione;
- le spese di viaggio e soggiorno del personale che partecipa al progetto, purché corrispondano alle prassi consuete del beneficiario in materia di spese di trasferta e non eccedano i tariffari approvati ogni anno dalla Commissione;
- i costi per l'acquisto di attrezzature (nuove o di seconda mano), purché tali beni vengano ammortizzati conformemente alle norme fiscali e contabili applicabili al beneficiario e generalmente ammesse per beni della medesima natura. La Commissione può computare soltanto la parte dell'ammortamento di tali beni corrispondente alla durata del progetto e alla percentuale di utilizzo effettivo in relazione al progetto, salvo se la natura e/o l'utilizzo del bene in oggetto giustifichi un diverso computo da parte della Commissione;
- le spese per materiali di consumo e forniture, purché siano individuabili e destinati al progetto;
- i costi derivanti da altri contratti conclusi dal beneficiario ai fini dell'attuazione del progetto, purché siano rispettate le condizioni di cui al punto 9;
- i costi derivanti direttamente dalle prescrizioni della decisione (diffusione di informazioni, valutazione specifica del progetto, audit, traduzioni, riproduzioni ecc.) ivi comprese, se del caso, le spese per servizi finanziari (in particolare, il costo delle garanzie finanziarie).

14.3 I costi **indiretti** ammissibili del progetto sono i costi che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al punto 14.1, non possono essere considerati come costi specifici del progetto direttamente legati alla sua attuazione. Tali costi possono essere oggetto di imputazione diretta ed essere considerati e giustificati dal beneficiario e dal suo sistema di contabilità come sostenuti in relazione ai costi diretti ammissibili del progetto. Tali costi non possono comprendere nessun costo diretto ammissibile.

In deroga al punto 14.1, i costi indiretti per l'attuazione del progetto possono essere ammissibili sulla base di un importo forfettario in percentuale pari al massimo al 7% dell'importo totale dei costi diretti ammissibili. Se il computo forfettario dei costi indiretti è previsto all'allegato I, parte A, punto 10, non è necessario giustificare tali costi mediante documenti contabili.

14.4 Sono considerati inammissibili i seguenti costi:

- il rendimento del capitale;
- i debiti e gli oneri ad essi relativi;
- gli accantonamenti per eventuali perdite o debiti futuri;
- gli interessi debitori;
- i crediti dubbi;
- le perdite dovute a operazioni di cambio;
- l'IVA, tranne nel caso che il beneficiario provi di non poterla recuperare;
- i costi dichiarati e assunti a carico nell'ambito di un altro progetto o di un programma di lavoro cui viene concesso un contributo finanziario della Comunità;
- le spese smisurate o sconsiderate;
- i costi di personale della funzione pubblica già coperti dal bilancio nazionale dello Stato membro interessato.

14.5 Gli eventuali apporti in natura non costituiscono costi ammissibili. Tuttavia, la Commissione può accettare, in casi eccezionali debitamente giustificati, che il cofinanziamento del progetto di cui all'articolo 1 della decisione sia costituito interamente o parzialmente da apporti in natura. In tal caso il valore dei contributi non deve eccedere:

- o i costi realmente sostenuti e debitamente giustificati dai documenti contabili dei terzi che hanno fornito al beneficiario questi apporti a titolo gratuito prendendone a carico il costo corrispondente;
- o i costi generalmente accettati sul mercato considerato per il tipo di apporto in questione quando non sono sostenuti costi.

Sono esclusi da questa possibilità gli apporti di tipo immobiliare.

Nel caso di un cofinanziamento in natura, gli apporti così valutati sono registrati con lo stesso importo nei costi del progetto, come costi non ammissibili, e nelle entrate del progetto, come cofinanziamento in natura. Il beneficiario dispone di questi apporti alle condizioni previste dalla decisione.

14.6 In deroga al punto 14.3, i costi indiretti non sono ammissibili nell'ambito di un contributo finanziario della Comunità per il progetto concesso ad un beneficiario che beneficia già, nel periodo considerato, di una sovvenzione di funzionamento della Commissione.

15. DOMANDE DI PAGAMENTO

I pagamenti vengono effettuati a norma delle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto IV).

15.1 Prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario.

Se previsto dalle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto III), il beneficiario presenta una garanzia finanziaria concessagli da un istituto bancario o finanziario autorizzato, avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Il garante interviene con una garanzia a prima richiesta e non può esigere che la Commissione agisca contro il debitore principale (il beneficiario).

Tale garanzia finanziaria resta in vigore sino al momento in cui i pagamenti definitivi della Commissione equivarranno alla parte corrispondente a tale prefinanziamento rispetto all'importo totale del contributo finanziario della Comunità. La Commissione s'impegna a restituire la garanzia nei 30 giorni successivi a tale data.

15.2 Nuovo versamento di prefinanziamento

Quando il prefinanziamento è frazionato in più versamenti, non appena il beneficiario ha consumato il prefinanziamento precedente sino al tasso stabilito all'articolo 1 della decisione, può presentare domanda per un nuovo versamento di prefinanziamento, corredata dei seguenti documenti:

- un rendiconto dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
- se è richiesta dalle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto III), una garanzia finanziaria costituita a norma delle disposizioni del punto 15.1;
- se è richiesta dalle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto V) una relazione di audit esterno dei conti del progetto. L'audit esterno deve essere svolto da un organismo o da un esperto indipendente, ufficialmente autorizzato ad effettuare revisioni contabili;
- qualsiasi altro documento eventualmente richiesto nelle condizioni particolari, a sostegno della domanda di un nuovo versamento di prefinanziamento.

I documenti che corredano la domanda di pagamento devono essere preparati conformemente alle disposizioni previste a tale scopo nelle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto V) e nelle parti A, B e C.

15.3 Pagamento intermedio

Il pagamento intermedio è destinato a rimborsare le spese del beneficiario sulla base di un rendiconto dei costi sostenuti, quando il progetto è giunto ad un certo grado di attuazione. Tale pagamento può liquidare interamente o parzialmente l'eventuale prefinanziamento.

Alla scadenza prevista nelle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto IV.2.2), il beneficiario presenta una domanda di pagamento intermedio, corredata dai seguenti documenti:

- una relazione intermedia sull'attuazione del progetto;

- un rendiconto intermedio dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, strutturato secondo l'articolazione del bilancio preventivo;
- se è richiesta dalle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto V) alla voce "Pagamento intermedio", una relazione di audit esterno dei conti del progetto. L'audit esterno deve essere svolto da un organismo o da un esperto indipendente, ufficialmente autorizzato ad effettuare revisioni contabili. Scopo della revisione contabile è certificare che i documenti finanziari trasmessi dal beneficiario alla Commissione sono conformi alle disposizioni finanziarie della decisione, che i costi dichiarati sono effettivi e che sono state dichiarate tutte le entrate.

I documenti che corredano la domanda di pagamento devono essere preparati conformemente alle disposizioni previste a tale scopo nelle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto V) e nei formulari di cui alla parti C, D ed E.

Se non è richiesto l'audit esterno dei conti del progetto, il beneficiario deve certificare egli stesso che i documenti finanziari da lui trasmessi alla Commissione sono conformi alle disposizioni finanziarie della decisione, che i costi dichiarati sono effettivi e che sono state dichiarate tutte le entrate.

Dopo il ricevimento di tali documenti, la Commissione dispone del periodo di esame di cui alle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto IV) per:

- approvare la relazione intermedia sull'attuazione del progetto;
- chiedere al beneficiario documenti giustificativi od ogni altra informazione complementare che essa ritenga necessaria per approvare tale relazione;
- respingere la relazione e chiedere che le sia presentata una nuova relazione.

In mancanza di reazione scritta da parte della Commissione entro la scadenza del suddetto periodo di esame, si ritiene che la relazione è stata approvata. L'approvazione della relazione che corredo la domanda di pagamento non comporta il riconoscimento né della sua conformità alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.

Le richieste d'informazioni complementari o di una nuova relazione vengono notificate al beneficiario per iscritto. Per presentare tali informazioni o i nuovi documenti richiestigli, il beneficiario dispone del periodo previsto dalle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto IV) per presentare le informazioni o i nuovi documenti richiesti.

Se sono state richieste informazioni complementari, il termine per l'esame viene prorogato del periodo occorrente per ottenere tali informazioni.

In caso di respingimento e di richiesta di una nuova relazione, questa è soggetta alla procedura di approvazione di cui al presente punto 15.3.

In caso di un ulteriore respingimento, la Commissione si riserva la possibilità di sopprimere la decisione a norma del punto 11, paragrafo 2, lettera b).

15.4 Pagamento del saldo degli importi dovuti

Il pagamento del saldo, che non può essere rinnovato, avviene dopo la conclusione del progetto in base ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario per l'attuazione del progetto. Può assumere la forma di un ordine di riscossione quando l'importo totale dei pagamenti precedenti è superiore all'importo del contributo finanziario finale della Comunità stabilito conformemente alle disposizioni del punto 17.

Alla scadenza prevista nelle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto IV), il beneficiario presenta una domanda di pagamento del saldo, corredata dai seguenti documenti:

- una relazione finale sull'attuazione del progetto;
- un rendiconto definitivo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, strutturati secondo l'articolazione del bilancio preventivo;
- un riepilogo completo delle entrate e delle spese relative al progetto;
- se è richiesta dalle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto V) alla voce "Pagamento intermedio", una relazione di audit esterno dei conti del progetto. L'audit esterno deve essere svolto da un organismo o da un esperto indipendente, ufficialmente autorizzato ad effettuare tali revisioni contabili. Scopo dell'audit è certificare che i documenti finanziari trasmessi dal beneficiario alla Commissione sono conformi alle disposizioni finanziarie della decisione, che i costi dichiarati sono effettivi e che sono state dichiarate tutte le entrate.

I documenti che corredano la domanda di pagamento devono essere preparati conformemente alle disposizioni previste a tale scopo nelle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto V) e nelle parti A, B e C. Se non è richiesto l'audit esterno dei conti del progetto, il beneficiario deve certificare egli stesso che i documenti finanziari da lui trasmessi alla Commissione sono conformi alle disposizioni finanziarie della decisione, che i costi dichiarati sono effettivi e che sono state dichiarate tutte le entrate.

Dopo il ricevimento di tali documenti, la Commissione dispone del periodo di esame di cui alle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto IV) per:

- approvare la relazione finale sull'attuazione del progetto;
- chiedere al beneficiario documenti giustificativi od ogni altra informazione complementare che essa ritenga necessaria per approvare la relazione;
- respingere la relazione e chiedere che le sia presentata una nuova relazione.

In mancanza di reazione scritta da parte della Commissione entro la scadenza del suddetto periodo di esame, si ritiene che la relazione è stata approvata. L'approvazione della relazione che corredo la domanda di pagamento non comporta il riconoscimento né della sua conformità alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.

Le richieste di informazioni complementari o di una nuova relazione vengono notificate al beneficiario per iscritto. Per presentare tali informazioni o i nuovi documenti richiestigli, il beneficiario dispone del periodo previsto dalle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto IV) per presentare le informazioni o i nuovi documenti richiesti.

Se sono state richieste informazioni complementari, il termine per l'esame viene prorogato del periodo occorrente per ottenere tali informazioni.

In caso di respingimento e di richiesta di una nuova relazione, questa è soggetta alla procedura di approvazione di cui al presente punto 15.4.

In caso di un ulteriore respingimento, la Commissione si riserva la possibilità di annullare la decisione a norma del punto 11, paragrafo 2, lettera b).

16. DISPOSIZIONI GENERALI SUI PAGAMENTI

16.1 La Commissione effettua i versamenti in euro. L'eventuale conversione in euro degli importi effettivi dei costi viene effettuata al tasso del giorno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o, in mancanza di questo, al tasso contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul suo sito Internet il giorno in cui la Commissione emette l'ordine di pagamento, salvo disposizioni specifiche previste nelle condizioni particolari.

I pagamenti della Commissione si considerano eseguiti alla data alla quale vengono addebitati sul suo conto.

16.2 La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento stabilito nelle condizioni particolari (punto IV, allegato I, parte B) notificando al beneficiario interessato che la sua domanda di pagamento non può essere ricevibile perché non è conforme alle disposizioni della decisione, oppure perché non sono stati presentati documenti giustificativi adeguati, o ancora ai fini di verifiche supplementari, configurandosi il sospetto che alcune spese figuranti nel rendiconto finanziario presentato non siano ammissibili.

La Commissione può anche sospendere i pagamenti in qualsiasi momento in caso di violazione constatata o presunta delle disposizioni della decisione da parte del beneficiario, per esempio in base agli esiti degli audit e dei controlli previsti al punto 19.

La Commissione notifica tale sospensione al beneficiario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo equivalente. La sospensione ha inizio dalla data alla quale la Commissione invia la suddetta lettera di notifica. Il termine di pagamento residuo riprende a decorrere dalla data di registrazione della domanda di pagamento redatta correttamente, dal ricevimento dei documenti giustificativi richiesti, o alla fine del periodo di sospensione notificato dalla Commissione.

16.3 Alla scadenza del termine previsto dalle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto IV) e fatto salvo il punto 16.2, entro due mesi dalla data alla quale ha ricevuto il pagamento tardivo, il beneficiario può chiedere che gli siano versati interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale alle sue operazioni principali di

rifinanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento cui applicare la maggiorazione è il tasso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese nel quale scade il termine di pagamento. Questa disposizione non si applica alle amministrazioni pubbliche nazionali degli Stati membri dell'Unione europea che beneficiano di un contributo finanziario della Comunità.

Gli interessi di mora si applicano al periodo trascorso tra la data di scadenza del termine di pagamento (esclusa) e la data di pagamento definita al punto 16.1 (inclusa). Questi interessi non sono considerati un'entrata del progetto ai fini della determinazione del contributo finanziario finale della Comunità a norma del punto 17.4. La sospensione del pagamento da parte della Commissione non può essere considerata un ritardo nel pagamento.

16.4 Il beneficiario è tenuto a notificare alla Commissione l'importo degli eventuali interessi, o vantaggi equivalenti, derivanti dai prefinanziamenti versatigli dalla Commissione. Tale notifica va effettuata annualmente se gli interessi in questione costituiscono importi considerevoli, e in ogni caso al momento della domanda di pagamento intermedio e del saldo che liquida il prefinanziamento. Questi interessi non sono considerati un'entrata del progetto ai sensi del punto 17.4. Sono oggetto di un ordine di riscossione da parte della Commissione, a norma del punto 18.

16.5 Il beneficiario dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica da parte della Commissione dell'importo del contributo finanziario finale della Comunità che determina l'importo del pagamento del saldo o dell'ordine di recupero a norma del punto 17, oppure, in mancanza della data di ricevimento del pagamento del saldo, per chiedere per iscritto informazioni sulla determinazione del contributo finanziario finale della Comunità, motivando le eventuali contestazioni. Passato questo termine, tali domande non saranno più prese in considerazione. La Commissione s'impegna a rispondere per iscritto, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta d'informazioni, motivando la sua risposta. Questa procedura fa salva la possibilità per il beneficiario di promuovere un ricorso contro la decisione della Commissione a norma delle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto VIII). Conformemente alle disposizioni della pertinente normativa comunitaria, tali ricorsi devono essere inoltrati entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione al ricorrente o, in assenza di notifica, dal giorno in cui quest'ultimo ne ha avuto conoscenza.

17. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO FINALE DELLA COMUNITÀ

17.1 Fatte salve le informazioni ottenute ulteriormente a norma del punto 19, la Commissione stabilisce l'importo del contributo finanziario finale della Comunità da concedere al beneficiario in base ai documenti di cui al punto 15.4, da essa approvati.

17.2 In nessun caso l'importo totale versato dalla Commissione al beneficiario può superare l'importo massimo del contributo finanziario finale della Comunità stabilito all'articolo 1 della decisione, neanche se il totale dei costi effettivi ammissibili risulti superiore all'importo totale dei costi ammissibili stimati, di cui all'allegato I, parte A, punto 9.

17.3 Qualora i costi effettivi ammissibili al termine del progetto risultino inferiori al totale dei costi ammissibili stimati, la partecipazione della Commissione su limita all'importo calcolato applicando la percentuale del contributo finanziario della Comunità, di cui all'articolo 1 della decisione, ai costi effettivi ammissibili approvati dalla Commissione.

17.4 Il beneficiario accetta che il contributo finanziario della Comunità sia limitato all'importo necessario per conseguire l'equilibrio tra le entrate e le spese del progetto, e che in nessun caso gli procuri un profitto.

Il profitto si definisce come l'eventuale eccedenza dell'insieme delle entrate effettive del progetto rispetto all'insieme dei costi effettivi del progetto. Le entrate effettive da considerare sono quelle accertate, generate o confermate alla data di predisposizione della domanda del pagamento del saldo da parte del beneficiario per i finanziamenti diversi dal contributo finanziario della Comunità, alle quali si aggiunge l'importo del contributo finanziario della Comunità determinato in applicazione dei principi di cui ai punti 17.2 e 17.3. Ai fini del presente punto, si prendono in considerazione soltanto i costi effettivi del progetto corrispondenti alle categorie di costi previste nel bilancio preventivo di cui all'allegato I, parte A, punto 10. In ogni caso, i costi non ammissibili sono finanziati mediante risorse non comunitarie.

Ogni eccedenza così determinata comporta una riduzione, sino alla debita concorrenza, dell'importo del contributo finanziario della Comunità.

17.5 Fatte salve le possibilità di cui ai punti 11 e 12, la Commissione può ridurre il contributo finanziario della Comunità inizialmente previsto in caso di mancata attuazione, di manchevolezze nell'attuazione, di attuazione parziale o tardiva del progetto. Tale riduzione sarà proporzionale all'effettiva attuazione del progetto alle condizioni previste dalla decisione.

17.6 Sulla base dell'importo del contributo finanziario finale della Comunità così determinato e dell'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati a titolo della decisione, la Commissione stabilisce l'importo del pagamento del saldo nella misura degli importi ancora dovuti al beneficiario. Quando l'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati supera l'importo del contributo finanziario finale della Comunità, la Commissione emette un ordine di recupero per l'importo in eccesso.

18. RECUPERO

18.1 Quando sono stati versati al beneficiario importi non dovuti o quando una procedura di recupero è giustificata in base alle condizioni della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità, il beneficiario versa alla Commissione gli importi in questione, alle condizioni ed entro la scadenza da questa stabilite.

18.2 Se il beneficiario non effettua il pagamento alla data di scadenza stabilita dalla Commissione, questa aggiungerà agli importi ad essa dovuti interessi di mora calcolati al tasso di cui al punto 16.3. Gli interessi di mora si applicano al periodo trascorso tra la data di scadenza stabilita per il pagamento (esclusa) e la data in cui la Commissione ha ricevuto il pagamento integrale degli importi ad essa dovuti (inclusa).

Ogni pagamento parziale è imputato anzitutto sulle spese e gli interessi di mora e successivamente sull'importo in conto capitale.

- 18.3 Se il beneficiario non effettua il pagamento alla data di scadenza, la Commissione può recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con importi dovuti a qualsiasi titolo al beneficiario, informandolo in anticipo, per raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, oppure attingendo dalla garanzia finanziaria costituita a norma del 15.1. Non è necessario l'accordo preliminare del beneficiario.
- 18.4 Le spese bancarie generate dal recupero degli importi dovuti alla Commissione sono a carico esclusivo del beneficiario.
- 18.5 Il beneficiario è informato che, a norma dell'articolo 256 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione può formalizzare la constatazione di un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati, mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo. Questa decisione può essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Tale ricorso non ha un effetto sospensivo della suddetta decisione.
- 18.6 Quando una procedura di recupero è giustificata in base alle condizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, trattino 3, del regolamento (CE) n. 2236/95, lo Stato membro interessato di cui all'articolo 2 della decisione, versa alla Commissione gli importi in questione, alle condizioni ed entro la scadenza da questa stabilite.

19. CONTROLLI E AUDIT

- 19.1 Il beneficiario fornisce alla Commissione, e a qualsiasi altro organismo esterno qualificato da questa abilitato a tal fine, tutti i dati particolareggiati richiestigli per accertare la corretta attuazione del progetto e delle disposizioni della decisione.
- 19.2 Per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data alla quale gli è stato pagato il saldo degli importi dovutigli, di cui alle condizioni particolari (allegato I, parte B, punto IV), il beneficiario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti originali, in particolare contabili e fiscali, oppure, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie autenticate dei documenti originali relativi alla decisione.
- 19.3 Il beneficiario accetta che la Commissione, per il tramite diretto dei suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno abilitato a tal fine, abbia la facoltà di procedere ad un audit sull'utilizzo del contributo finanziario della Comunità. Questi audit possono effettuarsi per tutto il periodo d'esecuzione della decisione fino al pagamento del saldo, e per cinque anni dopo tale data. Eventualmente, i risultati delle degli audit possono condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.
- 19.4 Il beneficiario s'impegna a garantire al personale della Commissione, e alle persone esterne incaricate dalla Commissione, adeguato diritto di accesso alle sedi e ai locali nei quali viene attuato il progetto, nonché a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per condurre a buon fine questi audit.
- 19.5 L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla legislazione comunitaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità.

Eventualmente, i risultati di tali controlli possono determinare decisioni di recupero da parte della Commissione.

- 19.6 Per quanto riguarda i controlli e gli audit, la Corte dei conti europea dispone dei medesimi diritti della Commissione, in particolare del diritto di accesso.
- 19.7 Qualora il beneficiario sia un'impresa pubblica o privata o un ente pubblico o privato, la Commissione, l'OLAF e la Corte dei Conti godono degli stessi diritti, in particolare il diritto di accesso, nei confronti dello Stato membro interessato, di cui all'articolo 2 della decisione concernente il controllo finanziario del beneficiario (articolo 12 del regolamento (CE) n. 2236/95) e la valutazione ex-ante, la sorveglianza e la valutazione ex post del progetto (articolo 15 del regolamento (CE) n. 2236/95), in particolare per quanto riguarda la verifica dei costi e dei pagamenti.